

COMUNE DI STRIANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI art. 1 commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026)

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Art. 4 - <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Art. 6 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Art. 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Art. 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, notificati dall'Ente stesso.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e delle persone giuridiche da accertamenti esecutivi relativi alle annualità di imposta 2020 - 2021 e agli inviti al contraddittorio preventivo relativi all'annualità di imposta 2023 derivanti da IMU, che possono essere estinti versando la sola quota capitale e le spese di notifica con l'azzeramento di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 30/06/2026. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 30/06/2026. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda. Sono altresì escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e l'IVA riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.
3. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, apposita istanza, che assicuri che la stessa pervenga al protocollo dell'Ente entro il 30/06/2026, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

2. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
3. In caso la procedura di definizione agevolata riguardi debiti di cui all'art. 2 comma 2, l'istanza si considera valida se presentata entro 30/06/2026 . Oltre all'istanza, il debitore dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna a rinunciare alla controversia limitatamente agli atti oggetto definiti. Tale dichiarazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'organo giudicante entro 15 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, allegando la ricevuta di pagamento e dandone notizia all'Ente.
4. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 - Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3 le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire:
 - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'Ente;
 - b) con il versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto come di seguito riportato:
da 1,00 euro a 1.000,00 euro n.2 rate mensili
superiori a 1.001,00 euro n. 5 rate mensiliCiascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal mese di trasmissione della comunicazione del presente comma. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;
Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è ammessa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.
2. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino alla scadenza dei termini concordati per il pagamento, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.
3. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 10 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.